



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 60 Del 03-06-2025

ORIGINALE

Oggetto:	[ID: 13698 - WEB-ASSVIA - ASVASVF000000002] PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "RANTEGHETTA" E OPERE CONNESSE. PROPONENTE: SORGENIA RENEWABLES S.R.L. - OSSERVAZIONI E ATTO DI INDIRIZZO
----------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno tre del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. E' ammesso il collegamento attraverso apposita piattaforma degli Assessori impossibilitati a presenziare.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COATTI FAUSTO	SINDACO	P
PORTALUPPI ELISA	VICE SINDACO	P
VALENTI ELISABETTA	ASSESSORE	P
CHIODINI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
OLDANI LUIGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza COATTI FAUSTO in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Annecchiarico Antonella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL GIUNTA COMUNALE

VISTA la comunicazione di procedibilità pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Protocollo n. 6032 del 02-05-2025, con documentazione pubblicata sul portale del Ministero dell'Ambiente in data 05.05.2025 e scadenza osservazioni 04.06.2025, riferita all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.152/2006 presentata da SorgeniaRenewables S.r.l. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 17/02/2025 relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico "Ranteghetta" per la produzione di energia rinnovabile con tecnologia ad inseguimento solare della potenza di 68,48 MWp integrato da sistema di accumulo (BESS) della potenza di 64 MW da realizzarsi nei Comuni di Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione anche nel Comune di Magenta;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza pubblicata sul sito web di codesto Ministero ai sensi dell'art. 19 c. 3 D. lgs. 152/2006 e visto in particolare lo Studio preliminare ambientale, che riguardano principalmente aree ricadenti sul territorio comunale, dal punto di vista urbanistico, secondo il PGT vigente con le seguenti destinazioni d'uso:

- Zona Agricola
- Ambiti destinati all'attività agricola ad interesse strategico
- Plis del Gelso

VISTA la Relazione Tecnica predisposta dall'Area Tecnica del Comune di Marcallo con Casone e le osservazioni in essa formulate, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

RITENUTO di condividere la sopra citata relazione tecnica e di approvare le osservazioni in essa formulate evidenziando che:

- il progetto IMPIANTO FOTOVOLTAICO "RANTEGHETTA" E OPERE CONNESSE insiste sul territorio di Marcallo con Casone per una superficie di circa 82,94 ettari;
- la realizzazione di un parco fotovoltaico di tali dimensioni in zona agricola di interesse strategico e ricompresa nel PLIS Parco del Gelso risulta un'opera di elevato impatto ambientale, paesaggistico e visivo, comportante il consumo e l'irreversibile compromissione della capacità agricola del suolo;
- l'intervento in progetto contrasta con il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri tipici delle aree rurali e dei loro valori naturali, paesistici e culturali a tutela dello spazio rurale rispetto alla avanzata dell'urbano quale obiettivo principale di questa Amministrazione;
- non rientra tra gli interventi assentiti negli ambiti agricoli di interesse strategico dal PTM, collide con i criteri di riduzione di consumo del suolo previsti dal PTR con specifico riferimento alle aree agricole strategiche e contrasta con la

- disciplina delle aree agricole di interesse strategico contenuta nel PGT comunale all'art.6.2 del Piano delle Regole;
- il PLIS Parco del Gelso all'interno del quale si sviluppa il progetto costituisce un'area protetta di rilevanza regionale avente finalità di tutela paesaggistico-ambientale rispetto alla quale il progetto produrrebbe impatti significativi e negativi;
 - l'intervento in progetto assume un impatto sul paesaggio, sulla produzione agricola, sulla salute umana, sulla biodiversità, sul suolo che richiedono di essere adeguatamente approfonditi in fase preliminare. Solo attraverso la Valutazione di Impatto Ambientale si può garantire di tenere in giusta considerazione questi e altri fattori di impatto, consentendo l'attuazione di monitoraggi ex ante ed ex post allo scopo di mitigare e compensare l'impatto prodotto dalla realizzazione di una così vasta realtà fotovoltaica;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di esprimere atto di indirizzo di espressa contrarietà al progetto dell' Impianto fotovoltaico denominato "Ranteghetta" e opere connesse proposto dalla Sorgenia Renewables S.r.l. [ID: 13698 - WEB-ASSVIA - ASVASVF00000002] per la produzione di energia rinnovabile con tecnologia ad inseguimento solare della potenza di 68,48 MWp integrato da sistema di accumulo (BESS) della potenza di 64 MW da realizzarsi nei Comuni di Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione anche nel Comune di Magenta, richiedendo che tale progetto sia sottoposto a VIA, come precisato sopra, coinvolgendo anche tutte le Amministrazioni Sovracomunali (Regione Lombardia, Città Metropolitana, Ministeri ecc...) ricorrendone i presupposti ex art. 6, comma 7, lettera f) del D.lgs. 152/2006 ed allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 151 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ad unanimità di voti favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. DI PRENDERE ATTO e condividere il contenuto della Relazione Tecnica predisposta dall'Area Tecnica del Comune di Marcallo con Casone approvando le osservazioni in essa formulate, da prodursi ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
3. DI FORMULARE E RIAFFERMARE che:

- il progetto IMPIANTO FOTOVOLTAICO "RANTEGHETTA" E OPERE CONNESSE insiste sul territorio di Marcallo con Casone per una superficie di circa 82,94 ettari;
 - la realizzazione di un parco fotovoltaico di tali dimensioni in zona agricola di interesse strategico e ricompreso nel PLIS Parco del Gelso risulta un'opera di elevato impatto ambientale, paesaggistico e visivo, comportante il consumo e l'irreversibile compromissione della capacità agricola del suolo;
 - l'intervento in progetto contrasta con il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri tipici delle aree rurali e dei loro valori naturali, paesistici e culturali a tutela dello spazio rurale rispetto alla avanzata dell'urbano quale obiettivo principale di questa Amministrazione;
 - non rientra tra gli interventi assentiti negli ambiti agricoli di interesse strategico dal PTM, collide con i criteri di riduzione di consumo del suolo previsti dal PTR con specifico riferimento alle aree agricole strategiche e contrasta con la disciplina delle aree agricole di interesse strategico contenuta nel PGT comunale all'art.6.2 del Piano delle Regole;
 - il PLIS Parco del Gelso all'interno del quale si sviluppa il progetto costituisce un'area protetta di rilevanza regionale avente finalità di tutela paesaggistico-ambientale rispetto alla quale il progetto produrrebbe impatti significativi e negativi;
 - l'intervento in progetto assume un impatto sul paesaggio, sulla produzione agricola, sulla salute umana, sulla biodiversità, sul suolo che richiedono di essere adeguatamente approfonditi in fase preliminare. Solo attraverso la Valutazione di Impatto Ambientale si può garantire di tenere in giusta considerazione questi e altri fattori di impatto, consentendo l'attuazione di monitoraggi ex ante ed ex post allo scopo di mitigare e compensare l'impatto prodotto dalla realizzazione di una così vasta realtà fotovoltaica;
4. DI ESPRIMERE, per le motivazioni sopra esposte, atto di indirizzo di espressa contrarietà al progetto dell' Impianto fotovoltaico denominato "Ranteghetta" e opere connesse proposto dalla Sorgenia Renewables S.r.l. [ID: 13698 - WEB-ASSVIA - ASVASVF00000002] per la produzione di energia rinnovabile con tecnologia ad inseguimento solare della potenza di 68,48 MWp integrato da sistema di accumulo (BESS) della potenza di 64 MW da realizzarsi nei Comuni di Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione anche nel Comune di Magenta, richiedendo che tale progetto sia sottoposto a VIA, come precisato sopra, coinvolgendo anche tutte le Amministrazioni Sovracomunali (Regione Lombardia, Città Metropolitana, Ministeri ecc..) ricorrendone i presupposti ex art. 6, comma 7, lettera f) del D.lgs. 152/2006 e dall'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
5. DI CHIEDERE infine che l'istruttoria tecnica sia affidata al gruppo istruttore competente in ragione della tipologia

dell'opera, da ricondursi alla lett. a-bis, anziché alla lett. a-ter dell'allegato II bis del D.Lgs. 152/2006.

6. DI TRASMETTERE il presente atto, comprensivo delle relative osservazioni e conclusioni al Consiglio Comunale, dando mandato al Sindaco /Presidente di disporre la convocazione.
7. DI DEMANDARE al Responsabile Area Tecnica l'assunzione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione,

LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lvo 267/2000.



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio: UFFICIO TECNICO
Assessorato: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 30-05-2025 N.64

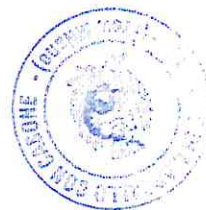
Oggetto:	[ID: 13698 - WEB-ASSVIA - ASVASVF000000002] PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "RANTEGHETTA" E OPERE CONNESSE. PROPONENTE: SORGENIA RENEWABLES S.R.L. - OSSERVAZIONI E ATTO DI INDIRIZZO
----------	---

PARERE:

Parere espresso in applicazione art. 49 T.U.:
in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto
si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Tecnica
ARCH. Daniele Rivolta



PARERE:

Parere espresso in applicazione art. 49 T.U.:
in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in
oggetto, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile
con riferimento alle previsioni di bilancio, nonché alla
verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate
e di impegno delle spese, in ordine alla regolarità contabile,
si esprime parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile dei servizi finanziari
MARTA CHIODINI





Comune di
MARCALLO
con CASONE



ALLEGATO GC 60/2025

AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata,
Manutenzione, Suap

tecnica@marcallo.it |

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V

Alla c.a. del Responsabile del Procedimento

Arch. Claudia Pieri

(a mezzo pec.....)

Oggetto: [ID: 13698 - WEB-ASSVIA - ASVASVF00000002] Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un Impianto fotovoltaico denominato "Ranteghetta" e opere connesse.

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

Osservazioni ai sensi dell'art. 19 c. 4 D.Lgs. 152/2006 de Comune

Spett.le Ministero,

vista l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 presentata da Sorgenia Renewabler S.r.l. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 17/02/2025 e trasmessa da quest'ultimo allo scrivente Comune Protocollo n. 6032 del 02-05-2025, relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico "Ranteghetta" per la produzione di energia rinnovabile con tecnologia ad inseguimento solare della potenza di 68,48 MWp integrato da sistema di accumulo (BESS) della potenza di 64 MW da realizzarsi nei Comuni di Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione anche nel Comune di Magenta.

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza pubblicata sul sito web di codesto Ministero ai sensi dell'art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006 e visto in particolare lo Studio preliminare ambientale.

Ciò premesso, nel rispetto del termine ex art. 19 c. 4 D. Lgs. 152/2006, la scrivente Amministrazione formula le seguenti osservazioni.

In via preliminare, risulta tuttavia opportuno inquadrare le aree oggetto di intervento rispetto alle norme di PGT, vincoli comunali e sovracomunali esistenti e destinazioni d'uso consentite.

I. Inquadramento territoriale

Vincoli comunali – Sovracomunali e Città Metropolitana

Per quanto concerne il territorio di Marcallo con Casone i lotti interessati dall'intervento risultano essere i seguenti:

- Fg. 9 Mappale 273
- Fg. 9 Mappale 234
- Fg. 9 Mappale 244

- Fg. 9 Mappale 246
- Fg. 9 Mappale 248
- Fg. 9 Mappale 241
- Fg. 9 Mappale 250
- Fg. 9 Mappale 252
- Fg. 9 Mappale 182
- Fg. 9 Mappale 186
- Fg. 9 Mappale 188
- Fg. 9 Mappale 33
- Fg. 9 Mappale 34
- Fg. 9 Mappale 35
- Fg. 9 Mappale 36
- Fg. 9 Mappale 92
- Fg. 9 Mappale 37
- Fg. 9 Mappale 38
- Fg. 9 Mappale 39
- Fg. 9 Mappale 40
- Fg. 9 Mappale 41
- Fg. 9 Mappale 67
- Fg. 9 Mappale 58
- Fg. 9 Mappale 195
- Fg. 9 Mappale 82
- Fg. 9 Mappale 43
- Fg. 9 Mappale 206
- Fg. 9 Mappale 202
- Fg. 9 Mappale 199
- Fg. 9 Mappale 49
- Fg. 9 Mappale 197
- Fg. 9 Mappale 192
- Fg. 9 Mappale 265
- Fg. 9 Mappale 267
- Fg. 9 Mappale 221
- Fg. 9 Mappale 223
- Fg. 9 Mappale 224
- Fg. 9 Mappale 225
- Fg. 9 Mappale 259
- Fg. 9 Mappale 261



Comune di
MARCALLO
con CASONE



AREA TECNICA

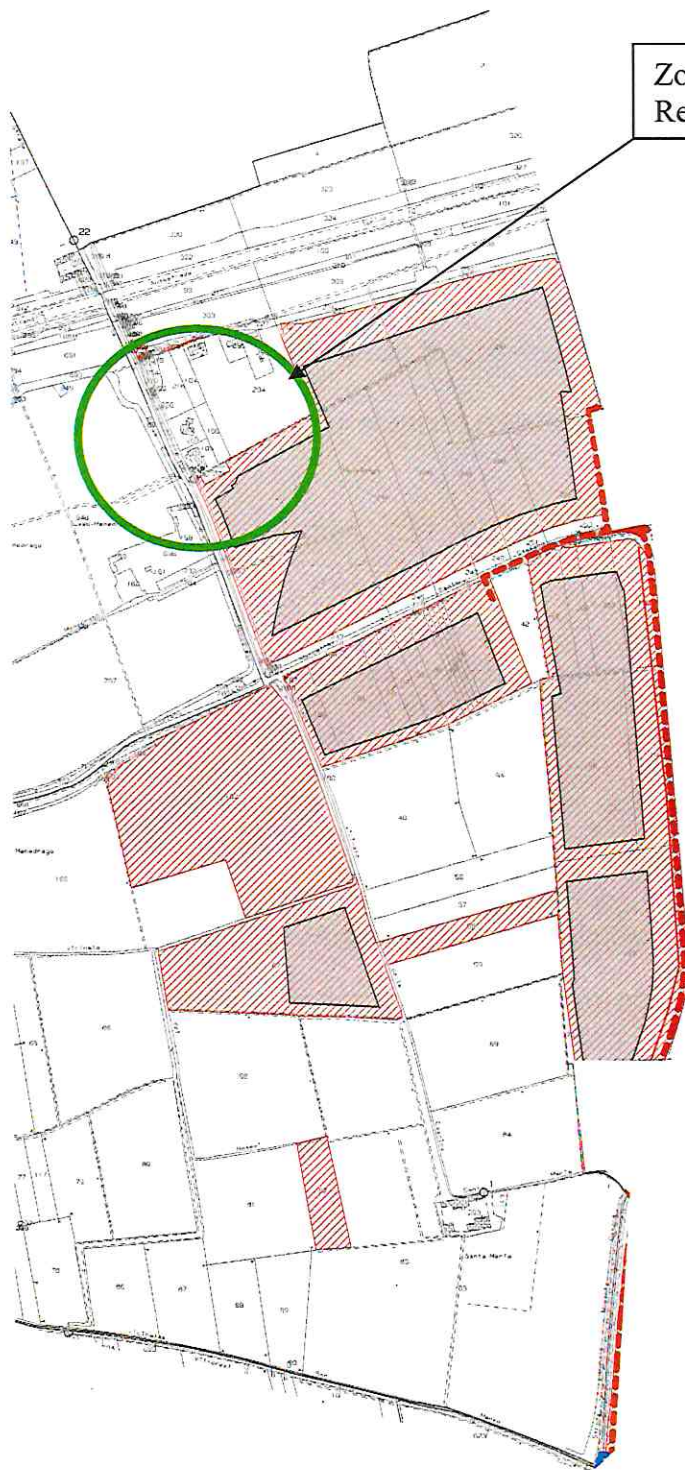
Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata,
Manutenzione, Suap

tecnica@marcallo.it

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonella Anecchiarico)



Zona in Parte
Residenziale



Estratto di Mappa



Mappali oggetto d'intervento tratteggiati colore rosso

DESTINAZIONI D'USO/VINCOLI

I mappali, dal punto di vista urbanistico, secondo il PGT vigente hanno le seguenti destinazioni d'uso:

- Zona Agricola
- Ambiti destinati all'attività agricola ad interesse strategico
- Plis del Gelso

Alcuni mappali oltre la destinazione di cui sopra, ricadono anche per alcune parti in:

- Fascia di rispetto stradale
- Fascia di rispetto con finalità idraulica (canale derivatore e diramatore)
- Bosco Urbano

Nel dettaglio si riporta stralcio NTA Comunali per le rispettive destinazioni d'uso sopracitate:

ZONA AGRICOLA

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60 della LR 12/05.
2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
 - a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
 - b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
 - c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.
4. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per le serre il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive devono essere congruenti al paesaggio rurale.
5. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.
6. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.
7. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.



8. I limiti di cui al comma 4 non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.

9. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all'agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.

AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO

Nell'elaborato cartografico 3.0A Piano delle regole sono riportati gli ambiti agricoli strategici individuati dal PTCP della Città M. di Milano, di carattere prescrittivo e prevalente.

Si richiama in corrispondenza di tali ambiti il TITOLO II - Sistema degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico delle NTA del PTCP medesimo.

PLIS

(parco locale di interesse sovracomunale) adottato con delibera di CC n. 12 del 26/05/2007 e approvato con delibera di CC n. 31 del 28/09/2007 – DGR 846/08 del 10/11/2008;

AREE RISERVATE ALLA VIABILITÀ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO, LINEE DI ARRETRAMENTO STRADALE

Le aree riservate alla viabilità, le fasce di rispetto relative e le aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti possono essere ubicate nelle fasce di rispetto stradale esterne al centro abitato rispetto ai contenuti del Codice della Strada e del relativo Regolamento e nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche della deliberazione C.C. n° 44 Del. 30/09/98.

Nelle fasce di rispetto stradale è fatto obbligo ai proprietari di mantenere la vegetazione esistente in modo tale da evitare pericoli per la pubblica incolumità, intralci alla visibilità ed alla circolazione, anche con riferimento alle strade in aree agricole aperte al pubblico transito.

Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del presente PGT, nelle aree e fasce di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

FASCIA DI RISPETTO CON FINALITÀ IDRAULICHE:

soggetta alle norme di polizia idraulica, ai sensi della DGR 7-13950-2003 sia in materia di limitazioni dell'utilizzo dei suoli che all'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica:

Canale diramatore: 5 mt. dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine

FASCE DI RISPETTO DELL'ASSE AUTOSTRADALE, DELLA TAC E DELL'ASSE BOFFALORA-MALPENSA: IL BOSCO URBANO

Nelle fasce di rispetto dell'Autostrada, della TAC e della Boffalora-Malpensa, è prevista la piantumazione a quinconce e fasce antistanti di arbusti, utilizzando specie vegetali atte a garantire l'assorbimento delle polveri e dell'energia sonora prodotta dai mezzi transitanti sulle infrastrutture. Le dimensioni di tali fasce di rispetto fanno riferimento alle tavole grafiche n 1.10 e 2 del PGT.

Nelle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto delle infrastrutture indicate in Tav 1.10 e destinate dal Piano dei Servizi alla realizzazione del Bosco Urbano (si rimanda alla Tav 2), è attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari a 0,06 mc/mq.



Tale indice non è utilizzabile nell'area in cui è stato attribuito, bensì negli ambiti residenziali indicati nella Tav 3 e disciplinati nelle norme tecniche del Piano delle Regole, tramite la sua commercializzazione, fino a raggiungere un massimo di edificabilità pari a un If di 1,3 mc/mq.

La cessione di volumetria deve essere trascritta sui registri immobiliari e sul registro delle cessioni dei diritti edificatori che il Comune istituisce, a cura e spese del proprietario.

Una volta esaurita tutta la capacità edificatoria dell'area tramite atti di negoziazione, la proprietà dell'area è trasferita all'Amministrazione comunale per la realizzazione del Bosco urbano secondo i criteri progettuali stabiliti all'art 15 comma 1.

Le spese di frazionamento e atti notarili sono a carico della proprietà cedente, le spese di realizzazione del bosco sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Canali derivatori, canali Colatori: 6 mt dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine per i tratti a cielo aperto, 5 mt. per i tratti intubati



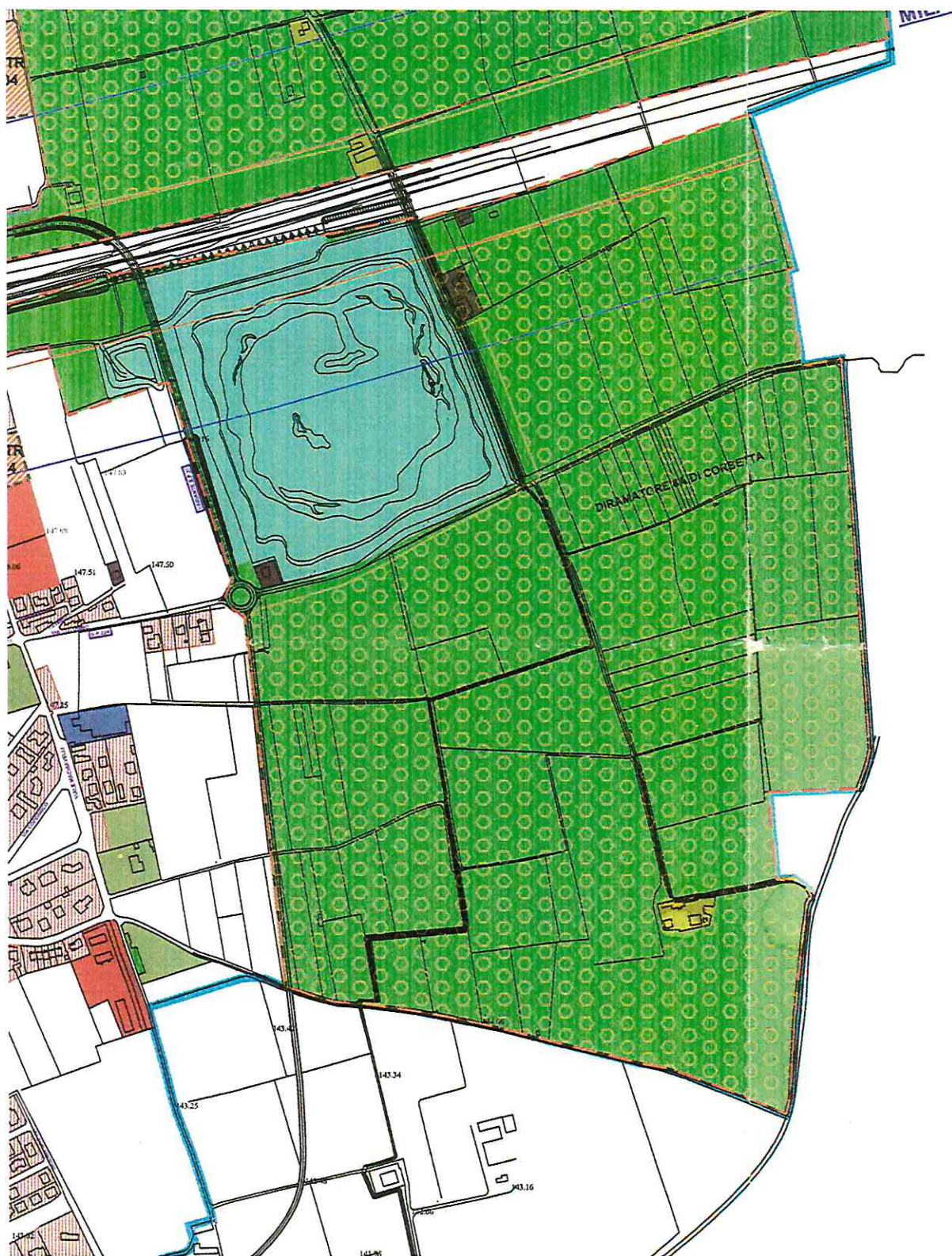
Comune di
MARCALLO
con CASONE



AREA TECNICA

*Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata,
Manutenzione, Suap*

tecnica@marcallo.it |



Estratto PGT – Piano delle Regole



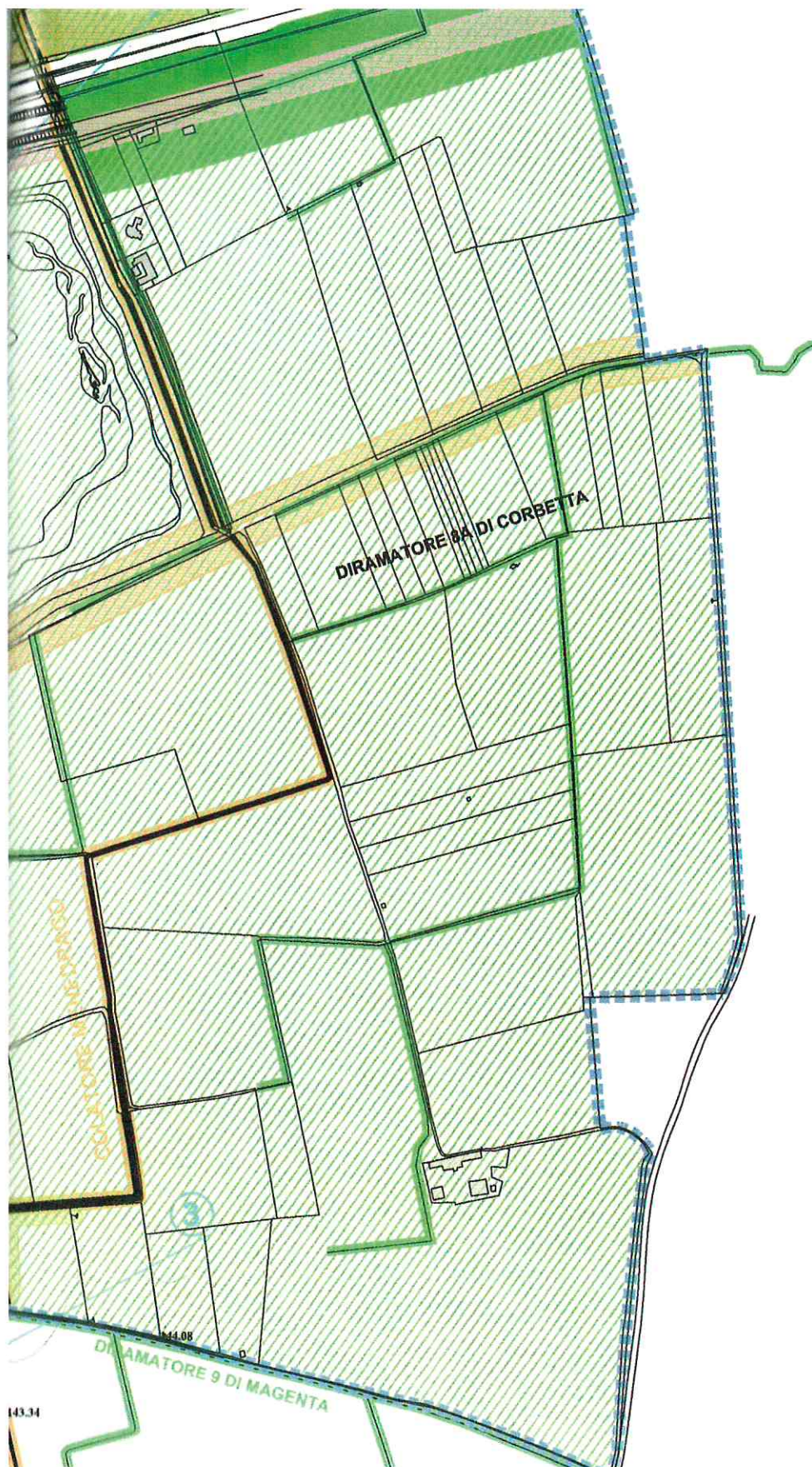
Comune di
MARCALLO
con CASONE



AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata,
Manutenzione, Suap

tecnica@marcallo.it |



ESTRATTO PGT – tavola dei vincoli



Per quanto riguarda la realizzazione di recinzioni si rimanda al regolamento edilizio di cui si riporta stralcio per quanto riguarda le zone agricole.

Stralcio:

Nella zona E - agricola - la recinzione, di norma vietata ai sensi dell'art. 23 delle N.T.A. del P.R.G., è ammessa se realizzata in staccionata di legno con altezza massima di mt 1,20, costituita con pali infissi a secco nel terreno, posti ad interesse di mt 2,00 e collegati con tre assi a servizio di edifici esistenti ad uso agricolo.

Le recinzioni, in zona agricola che delimitano le pertinenze dirette degli edifici, oltre che in staccionata possono essere costruite anche in rete metallica alta mt 1,60.

*

II. Osservazioni

1. Come anticipato, le aree oggetto di intervento sono identificate dal PGT, in ossequio all'individuazione effettuata dalla Provincia di Milano nel PTCP e confermata dalla Città Metropolitana di Milano nel vigente PTM, come aree "agricole di interesse strategico".

Alle stesse si applica dunque la disciplina contenuta negli artt. 41 e 42 del PTM.

Più nel dettaglio, l'art. 41 statuisce che "La tavola 6 individua gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (di seguito indicati anche con l'acronimo AAS), ai sensi dell'articolo 15 comma 4 della LR 12/2005, e in conformità con i criteri contenuti nella DGR n. VIII/8059 del 18/09/2008. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della LR 12/2005 e smi tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, come previsto dall'articolo 15, comma 5 della LR 12/2005 e smi." e dispone altresì che "L'edificazione negli AAS è soggettata alla disciplina della Parte II Titolo III della LR 12/2005"

Il successivo art. 42 del PTM detta le norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli AAS e degli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica disponendo che <<Agli AAS di cui all'articolo 41 comma 1 si applicano i "Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici" di cui al punto 3.2 del documento "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" della variante integrativa del PTR in attuazione della LR 31/2014 approvata con DCR n.411 del 19/12/2018, con riferimento ai criteri esplicitamente riferiti agli AAS e a seconda del sistema agricolo che caratterizza il territorio comunale>>.

Il predetto punto 3.2 dei suddetti criteri prevede che "La tutela del sistema rurale e del suolo agricolo costituisce il principale obiettivo delineato dalla l.r. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo. Tale tutela è riferita sia alla capacità produttiva del suolo che alla più ampia pluralità di funzioni assunte dal sistema rurale (ambientali, paesistiche, socio economiche e culturali). Inoltre, la tutela del sistema rurale e del suolo agricolo non può prescindere dal concetto di tutela del suolo libero, la cui piena funzionalità ecosistemica contribuisce alla salvaguardia delle funzioni del sistema rurale ed agricolo. Per tale ragioni, nell'ipotesi di consumo di suolo libero (qualora inevitabile per l'assenza di



alternative), il PTR definisce i criteri e le linee di indirizzo qualitative generali di seguito indicate:

- ogni nuova previsione di trasformazione del suolo agricolo deve tendere a un bilancio ecologico del suolo pari a zero, come definito dalla lettera d) comma 1 art. 2 della l.r. 31/2014;
- a parità di bilancio ecologico del suolo, devono essere evitati consumi di suolo che inducono perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e del sistema ambientale;
- il bilancio ecologico del suolo, deve tendere a zero anche per tutte le aree libere con caratteristiche di naturalità, pur se di scarso valore agronomico;
- è necessario preservare i residui elementi di connettività ambientale del territorio, e partecipare alla strutturazione della rete ecologica locale;
- devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la continuità e la connessione interpodereale del tessuto rurale, in particolare **deve essere assicurata l'integrità degli ambiti agricoli strategici** e delle aree agricole dei parchi; [...]
- l'eventuale consumo di aree agricole interstiziali o frammentate, a parità di suolo libero, è preferibile all'erosione e frammentazione di sistemi compatti e continui dell'agricoltura".

Con specifico riferimento alle aree agricole di interesse strategiche il medesimo punto 3.2. dispone che "Fermo restando quanto disposto dagli artt. 15 e seguenti e dal Titolo III della l.r. 12/05, in riferimento agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (così come individuati e definiti dai PTCP e dai PTC del Parchi ai sensi della DGR 8059/08) e a seconda del sistema agricolo che caratterizza il territorio comunale, il PTR indica i seguenti ulteriori criteri: [...]

- nei sistemi rurali periurbani (qui intesi nella loro accezione territoriale), i suoli agricoli devono essere salvaguardati per il ruolo ambientale e paesaggistico che svolgono, anche se di scala locale (capacità di regolazione del microclima locale, contributo all'abbattimento di inquinanti, effetto tampone rispetto ad ulteriori effetti emissivi, funzione connettiva dei residui sistemi rurali e ambientali, capacità rigenerativa dei paesaggi e delle popolazioni insediate), per il loro valore economico (attività agricole di prossimità in areali ad alta accessibilità e con alte densità di popolazione), sociale (attività didattiche, sociali e di presidio del territorio non edificato). Devono inoltre essere applicati i criteri eventualmente definiti da PTCP/PTM per la tutela dei suoli in riferimento agli specifici caratteri locali. I PTCP/PTM, in fase di revisione per l'adeguamento alla l.r. 31/2014, possono inoltre dettare indirizzi specifici alla scala d'Ambito territoriale omogeneo o alla scala comunale per la tutela e il consolidamento delle direttrici di connessione ambientale e degli altri ambiti di tutela paesistico-ambientale anche in riferimento al progetto di Rete Ecologica provinciale".

Il summenzionato art. 42 del PTM, in aggiunta ai suddetti criteri del PTR, prevede poi ulteriori disposizioni di valorizzazione, di uso e di tutela, aventi valore prescrittivo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della LR 12/2005 e smi, tra i quali "c) tutelare gli AAS e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri o, comunque, da attività comportanti rischi di danneggiamento o d'impoverimento delle funzioni antropiche, agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a ciò connesse"; "e) utilizzare gli AAS come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, in particolare per le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000, la rete verde e il verde



urbano"; "f) perseguire la continuità e funzionalità delle reti ecologiche e l'integrazione con reti di livello urbano, mantenere la continuità degli spazi aperti tra l'edificato e i paesaggi agrari"; "j) potenziare la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali, didattici e culturali compatibili con quanto previsto dalla Parte II, Titolo III della LR 12/2005 anche mediante l'individuazione di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l'attivazione di itinerari ciclo-pedonali o equestri".

Si aggiunge inoltre che la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola da normativa vigente si configura come impianto produttivo con destinazione D1/D10 con conseguente aumento di consumo del suolo, limitato da norma sovracomunale (Regione Lombardia).

Da quanto sopra, risulta dunque che **l'intervento in progetto non rientra tra gli interventi assentiti negli ambiti agricoli di interesse strategico dal PTM, collide con i criteri di riduzione di consumo del suolo previsti dal PTR con specifico riferimento alle aree agricole strategiche e contrasta con la disciplina delle aree agricole di interesse strategico contenuta nel PGT.**

2. Le aree oggetto di intervento, come espressamente riconosciuto dall'istante (vedi relazione analisi vincolistica e studio preliminare ambientale sub. SPA_01), sono quasi interamente ricomprese nel PLIS Parco del Gelso.

Come è noto, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, come il PLIS Parco del Gelso, sono istituiti, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 86/1983, al fine di valorizzare e salvaguardare le risorse territoriali e ambientali che in essi ricadono. Infatti, l'attribuzione al parco del carattere di Parco Locale di Interesse sovracomunale ha quale presupposto il riconoscimento della sussistenza di valori ambientali e paesaggistici da tutelare.

La rilevanza ambientale e paesaggistica del PLIS è affermata, altresì, dalla la DGR della Regione Lombardia n. 8/6148 del 12/12/2007, la quale, all'art. 4 stabilisce che "I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi urbane finalizzate a favorire la conservazione della biodiversità, la tutela di aree a vocazione agricola di valore naturale, paesistico e storico- culturale, anche in relazione alla posizione ed al potenziale di sviluppo di contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati". Sempre ai sensi del predetto art. 4, tra le varie finalità dei PLIS vi è anche quella di "mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali e dei loro valori naturali, paesistici e culturali a tutela dello spazio rurale rispetto alla avanzata dell'urbano".

La valenza strategica del PLIS è riconosciuta, inoltre, dall'art. 15 della predetta DGR della Regione Lombardia n. 8/6148 del 12/12/2007, il quale afferma che "I PLIS si collocano strategicamente nella pianificazione territoriale provinciale quali elementi di connessione tra le aree protette regionali e le aree verdi di tipo urbano a vario titolo denominate. Essi inoltre assolvono a un'importante funzione di tutela e conservazione di aree che per la loro posizione correrebbero il rischio, a fronte di ulteriori urbanizzazioni, di essere completamente saldate dai fronti urbani. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 12/2005, il PTCP per quanto attiene ai contenuti ed all'efficacia di piano paesistico-ambientale, provvede a indicare gli ambiti territoriali in cui risulta opportuna l'istituzione di PLIS da parte delle Amministrazioni comunali. Ciò significa che i PLIS compongono, insieme ad altri elementi, il

quadro provinciale del sistema paesistico ambientale e contribuiscono a realizzare la rete ecologica provinciale e regionale".

Alla luce di quanto sopra, **il PLIS Parco del Gelso costituisce un'area protetta di rilevanza regionale avente finalità di tutela paesaggistico-ambientale rispetto alla quale il progetto produrrebbe impatti significativi e negativi.**

Oltretutto si evidenzia che il Piano Pluriennale degli Interventi del PLIS assunto nel 2013, che costituisce lo strumento obbligatorio di pianificazione del Parco ai sensi dell'art. 9.5 della predetta d.G.R. 6148/2007, prevede che nelle aree agricole di interesse strategico "sono vietate le attività di sfruttamento dell'energia eolica e solare e ogni attività diversa da quella della produzione agricola e forestale" (art. 4.2 c. 3 Piano Pluriennale degli Interventi del PLIS).

In ragione di ciò, **l'installazione dell'impianto risulta in contrasto con l'art. 4.2. c. 3 del Piano Pluriennale degli Interventi del PLIS che vieta l'installazione di impianti di sfruttamento di energia solare.**

3. Un'ulteriore criticità di ambientale è data dalla presenza nei pressi del parco fotovoltaico, a confine con il limite ovest, di un' **"oasi naturale"**, ricavata dagli scavi per la realizzazione della linea TAV, chiamata **CAVA MENEDRAGO**, che ad oggi completa, insieme ai campi agricoli ed alla ciclabile lungo la tav, un percorso naturale importante per il territorio.

4. Per realizzare interventi in aree agricole è necessario rispettare i requisiti restrittivi e tassativi previsti dal titolo III, parte II della L.R. 12/2005 (artt. 59-62).

In particolare, da un punto di vista oggettivo, l'art. 59 LR 12/2005 prescrive che "Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60".

Invece, da un punto di vista soggettivo, l'art. 60 LR 12/2005 prevede che "1. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:

a) all'imprenditore agricolo professionale [...]" e che "2. Il permesso di costruire è subordinato:

a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola".

Le predette disposizioni, ai sensi dell'art. 61 LR 12/2005, sono "immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse".

Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, tramite le norme sopra indicate "il legislatore regionale mira a mantenere e conservare le zone agricole o a destinazione



agricola della Regione, attraverso la limitazione degli usi residenziali, ammessi soltanto se a servizio dell'impresa agricola, per impedire la definitiva ed irrimediabile perdita delle porzioni territoriali a vocazione rurale, evitando che l'esercizio di attività agricola divenga un indebito meccanismo di trasformazione della destinazione delle aree da "agricola" a "residenziale" o comunque, di tipo diverso (su tale finalità, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 luglio 2011, n. 1843; id., 22 novembre 2011 n. 2823, oltre a Corte Costituzionale n. 167/1995) (T.A.R. Milano, sez. II, 01/07/2020, n. 1267).

Infatti "la legislazione regionale sull'edificazione nelle aree agricole (artt. da 59 a 62, l. rg. n. 12 del 2005, che ricalcano l'abrogata l. rg. n. 93 del 1980), è ispirata da una duplice finalità: da una parte la preservazione delle aree agricole e dei valori che le stesse rappresentano nell'economia e nella società lombarda, dall'altra la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese agricole, per un concreto sostegno di tale settore economico. Le norme legislative di cui sopra sono immediatamente prevalenti sulle contrastanti disposizioni del PGT (così espressamente, l'art. 61, l. rg. n. 12 del 2005)" (Consiglio di Stato sez. IV, 18/11/2013, n. 5453).

Atteso che la società istante non è qualificabile come imprenditore agricolo e l'intervento in progetto non è collegato all'esercizio dell'attività agricola, l'installazione dell'impianto in parola contrasta con la vigente normativa regionale.

5. Si segnala inoltre l'esistenza di una servitù *non aedificandi* sulle aree oggetto di intervento.

Occorre premettere che, sebbene in linea generale il Comune non sia tenuto ad accertare l'effettivo assetto dei rapporti civilistici tra i soggetti privati coinvolti nel rilascio del titolo edilizio (che in questo caso sarà sostituito dall'Autorizzazione Unica, a valle della presente verifica di carattere ambientale), la scrivente Amministrazione essendo venuta a conoscenza della predetta circostanza impeditiva, ritiene sin d'ora doveroso segnalare, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "nei casi in cui, come in quello presente, il Comune stesso sappia che il diritto di chi richiede il titolo abilitativo è contestato; in tal caso, si ritiene che l'ente debba compiere le indagini necessarie per verificare se tali contestazioni siano fondate e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto (in termini, Cons. Stato, IV, 23 dicembre 2019, n. 6394; vedi anche id., IV, 14 gennaio 2019, n. 310; id., V, 8 novembre 2011, n. 5894)" (Consiglio di Stato sez. VI, 24/07/2020, n. 4745).

Ciò premesso, si rappresenta che le aree su cui ricadrà l'impianto sono di proprietà della società AGRICOLA TICINO S.R.L. con sede in Milano, Via San Gregorio n. 55 (come risulta dal Piano particellare allegato al progetto sub. PD_rel.13).

Le predette aree sono attigue ad un fondo che è stato venduto, con atto di vendita del 4/06/2004 (sottoscritto avanti al Notaio Vincenzo Pessina, rep. N. 35.756), dalla predetta Agricola Ticino srl alla società Giuseppe Citterio Salumificio SpA, che ivi ha insediato la propria attività industriale.

Nell'atto di vendita summenzionato l'alienante si è impegnata ad assoggettare i suoi residui fondi a vincoli di utilizzo compatibile con la realizzazione del predetto insediamento industriale.



Le parti, quali convenzioni accessorie alla vendita, hanno quindi convenuto la costituzione di alcune servitù sui fondi serventi di proprietà di Agricola Ticino srl in favore del fondo dominante venduto alla società Giuseppe Citterio Salumificio SpA.

In particolare, per quanto qui rileva, Agricola Ticino srl ha accettato <<A3) A carico dei fondi di sua proprietà descritti e coerenziali al "Piede terzo" e "Piede quarto", anche in caso di cambio dell'attuale destinazione urbanistica agricola di detti fondi serventi, servitù di vincolo utilizzatorio ad attività, anche artigianali, non incompatibili, secondo le regole sanitarie e urbanistiche tempo per tempo vigenti, con l'attività industriale esercitata sul fondo dominante; si definiscono in ogni caso incompatibili le seguenti attività: allevamento di animali; produzione di sostanze chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche; deposito di materiali inquinanti, infiammabili o esplosivi, quali idrocarburi o sostanze gassose; installazione di centrali d'energia, di inceneritori, di discariche di qualunque natura; industrie siderurgiche e metallurgiche, cementifici, concerie; produzione e lavorazione di metalli, gomma, plastica, legno, pesticidi o insetticidi. Dette attività, prescrittive, non escludono il divieto di altre consimili a carattere inquinante e pericoloso e come tali incompatibili".

Si precisa che i citati "Piede terzo" e "Piede quarto" corrispondono alle aree interessate dal progetto di Sorgenia Renewables srl, come risulta dagli estratti di mappa che si allegano.

Pertanto, **la realizzazione dell'impianto risulta impedita dalla servitù di non edificazione esistente sui fondi oggetto di intervento, prevista nell'atto di vendita tra Agricola Ticino srl e Giuseppe Citterio Salumificio SpA.**

6. L'impianto in progetto ha dimensioni estremamente rilevanti, coprendo una superficie di circa 82,94 ha, che interessa il territorio di tre Comuni, quindi tali da determinare un rilevante impatto sul territorio, che perdurerà per 35 anni.

Le caratteristiche di rilievo dell'intervento, le sue dimensioni in termini di estensione (non equiparabili a nessun altro impianto presente sul territorio regionale), nonché la durata del suo posizionamento (35 anni) impongono una più approfondita verifica ambientale e paesaggistica in considerazione dei significativi impatti negativi che ne deriverebbero sulle aree in questione, che come detto presentano criticità paesaggistiche ed ambientali in ragione della loro qualificazione come aree agricole di interesse strategico e della loro inclusione nel PLIS Parco del Gelso. (v. TAR Firenze, sez. II, sent. 117/2023).

7. **Il posizionamento dell'impianto per 35 anni comprometterebbe irreversibilmente la capacità agricola delle aree e dei suoli**, i quali attualmente risultano avere un valore agricolo moderato adatto all'agricoltura e destinato a seminativo o prati e pascoli, sui quali l'attività agrosilvopastorale svolge importanti funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio. L'attuale produttività delle aree è testimoniata dalla circostanza che, ad oggi, le stesse vengono utilizzate per coltivare coltivazioni monoculturali di mais e triticale. Il rischio di una perdita di potenzialità agricola produttiva è elevato e concreto, come risulta anche dalla relazione Pedo-Agronomica allegata al progetto, nella quale si legge che la proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici determinerà cambiamenti microclimatici e ombreggiamento del suolo.

In un'epoca nella quale le aree agricole vengono sempre più compromesse e nell'esigenza di perseguire la tutela del suolo agricolo di cui alle disposizioni in materia di



consumo di suolo - sebbene le aree agricole non ospitino produzioni di pregio oppure non rientri nella Lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, come si legge nella predetta relazione Peda-Agronomica - non è possibile azzerare completamente la rilevanza ambientale/paesaggistica/naturalistica delle aree in discorso, le quali, come detto, sono qualificate come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico e ricadono quasi per la loro (quasi) totalità nel PLIS Parco del Gelso.

Rilevante sul punto risulta essere la distinzione delineata dalla giurisprudenza tra impianto fotovoltaico e impianto agrovoltico, ed in particolare la pronuncia del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 8260/2023, ha affermato che: "mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrovoltico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola".

8. Le opere di mitigazione dell'impatto ambientale previste in progetto non sono state adeguatamente valutate nè preventivamente condivise con la scrivente Amministrazione.

Nella relazione di mitigazione allegata al progetto (v. PD_REL02) la proponente dichiara che *"Una volta individuati i ricettori effettivamente interessati dagli effetti previsti, ed aver valutato l'impatto di tali effetti, è possibile prevedere le opportune opere di mitigazione degli impatti, nonché mettere a punto tutti gli accorgimenti necessari per il migliore inserimento del progetto nel contesto visivo generale e contrastare l'effetto di degrado tendono ad assumere nel tempo"*.

Al riguardo si osserva che nella medesima relazione non vi è traccia dell'individuazione di tali ricettori, né la scrivente Amministrazione ha potuto contribuire a tale individuazione, non essendo stata preventivamente consultata. Da ciò deriva che l'impatto dell'opera non è stato adeguatamente considerato.

Inoltre, quanto alle misure di mitigazione proposte si richiama l'attenzione sul fatto che, come dichiarato dal proponente, *"l'intervento previsto mira alla mitigazione degli impatti visivi dell'opera e degli impatti sul corridoio ecologico aiutando la circolazione della fauna e il rafforzamento della connessione ecologica, grazie alle aperture progettate nella recinzione e alla messa in opera di alberature. Al fine di favorire il transito della microfauna la recinzione sarà sollevata di 30 cm dal terreno. La scelta delle specie da utilizzare nella realizzazione degli interventi di mitigazione è avvenuta selezionando la vegetazione prevalentemente tra le specie autoctone locali che maggiormente si adattano alle condizioni climatiche ed alle caratteristiche dei suoli, garantendo una sufficiente percentuale di attecchimento. La morfologia del terreno e la presenza di viabilità interpoderali tipiche dell'area hanno suggerito una tipologia di filtro visivo costituita da un insieme di alberi di seconda grandezza ed arbusti, a creare una cortina che richiama quelle già esistenti nelle perimetrazioni dei grandi appezzamenti agricoli"*.

Le opere di mitigazione previste (alberature e sollevamento da terra della recinzione) non paiono adeguate in ragione dell'elevato grado di sensibilità ambientale e paesaggistica delle aree, riconosciuto dalla stessa proponente. Si impone dunque una più approfondita valutazione dell'impatto dell'impianto volto ad evitare conseguenze ambientali significative.



Ne è peraltro consapevole la stessa proponente che infatti ha chiesto a codesto Ministero di specificare *"le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi"*.

Oltretutto si aggiunge che nel lato Nord-Ovest del Territorio comunale, in adiacenza ad alcuni mappali interessati dall'intervento, sono presenti zone residenziali, rispetto alle quali non è stata assunta alcuna specifica misura di mitigazione.

9. Con riferimento alla summenzionata recinzione, si evidenzia inoltre che il progetto prevede che la stessa sia realizzata *"con rete metallica rombata a maglia larga alta circa 2 metri e sormontata da filo spinato, collegata a pali di acciaio alti circa 3 metri infissi direttamente nel suolo per una profondità di circa 100 cm"* (v. punto 11.6 della Relazione illustrativa, PD_REL01).

Tale recinzione, così come proposta, sia per il materiale utilizzato sia per le caratteristiche tecniche, **contrasta con il sopra richiamato articolo del regolamento edilizio.**

Fermo restando che **la recinzione, al pari dell'impianto fotovoltaico, si pone in contrasto con le norme a tutela delle aree di interesse agricolo strategico previste dal PMT e con le già menzionate norme a tutela dell'aree agricole stabilite dalla L.R. 12/2005.**

10. Appaiono poi del tutto **sottostimate ed incongrue le misure compensative previste rispetto all'entità e rilevanza dell'impianto, che peraltro non sono state preventivamente condivise con l'Amministrazione scrivente.**

Come si legge nella Relazione illustrativa al progetto (PD_REL01 pag. 10), la proponente, espressamente riconoscendo che le aree ricadono nel PLIS Parco del Gelso, al fine di compensare l'impatto dell'impianto su tale Parco, si impegna ad "apportare un contributo ambientale e naturalistico, migliorando ed incrementando la ciclabilità nel contesto del Parco del Gelso, al fine di riscoprire nuove zone del territorio. In aggiunta a quanto esposto, l'intento è anche quello di promuovere gli spostamenti utilizzando la bicicletta sia per l'attività ludica che per quella sportiva. Il progetto consente di rendere percorribile e completare la pista ciclabile realizzando un tratto per una lunghezza complessiva di circa 3.350 m.l. Lungo la pista ciclabile è prevista la realizzazione di una fascia di mitigazione di 5 m, all'interno della quale trovano posto un filare di alberature e un filare di arbusti di specie autoctone. Tali percorsi, marcati da filari di Gelsi, in parte ricalcano tracciati esistenti, in parte sono realizzati ex-novo." Il progetto prevede altresì che lungo il percorso sia prevista la realizzazione di due punti di sosta ad est e a sud, in cui sarebbero posizionate rispettivamente panchine e portabiciclette (ad est) e *"una zona gioco dedicata ai più piccoli"* (a sud).

La proponente conclude affermando che *"grazie alla presenza di queste aree di sosta/ricreative, infatti, chi usufruirà di questi percorsi potrà contare su comode aree di appoggio durante la visita al Parco"*.

Al riguardo si osserva che la realizzazione di una pista ciclabile quale misura di compensazione non è congrua e proporzionata rispetto all'impatto generato dall'impianto. Inoltre, la previsione di un parco giochi per bambini non risulta opportuna né utile. Le misure compensative proposte sotto questo profilo, dunque, sono del tutto inconferenti ed in ultima analisi prive di utilità alcuna rispetto alla funzione per le quali sono state proposte. Non può sottacersi che l'impianto occuperà tutte le aree agricole



libere preesistenti e ricomprese nel PLIS, per cui chi percorrerà la ciclabile in progetto non potrà più godere della presenza del Parco.

Anche per questo motivo si rende necessaria una più approfondita valutazione dell'impatto ambientale causato dal progetto e uno studio di più adeguate misure compensative.

11. Infine, da un punto di vista strettamente procedurale, si segnala che l'opera non rientra nella tipologia di cui alla lett. a-ter dell'allegato II bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come invece indicato dall'istante. Tale lettera si riferisce infatti a *"impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento"*.

L'area oggetto di intervento, come già anticipato, ricade in area agricola.

Di conseguenza si osserva che il gruppo istruttore individuato non risulta competente rispetto alla tipologia dell'opera, che deve essere più correttamente inquadrata nella tipologia di cui alla lett. a bis) del predetto allegato II bis alla parte seconda D.Lgs. 152/2006, la quale si riferisce a "impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificare idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199".

12. analisi e quantificazione dei servizi ecosistemici attualmente forniti dal suolo che saranno persi o compromessi dalla realizzazione dell'opera. Oltre a tutti gli elementi direttamente connessi alla componente suolo, sembra utile approfondire anche gli aspetti legati all'uso agricolo dello stesso, primo tra tutti l'apporto idrico attraverso le irrigazioni che garantisce una fondamentale ricarica della falda e il conseguente mantenimento del sistema di fontanili caratteristico di questa porzione di territorio. Indicatore esemplare in tal senso è il livello di acqua presente nel laghetto dell'oasi naturale "Cava Menedrago" in Comune di Marcallo con Casone, che risente positivamente delle fluttuazioni irrigue. Privare un così vasto territorio di apporto irriguo per tutta la stagione primaverile/estiva, costituirebbe una profonda alterazione dell'equilibrio oggi presente.

13. occorre condurre la valutazione della resilienza climatica (adattamento) del progetto, secondo la metodologia riportata nella comunicazione della commissione europea 2021/C 373/01, orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima. Nel caso siano individuate soluzioni di adattamento climatico dovrà essere predisposto un adeguato piano di monitoraggio, nonché integrare la documentazione con l'approfondimento degli impatti generati su Fauna, Flora e Salute umana dovuti agli effetti dell'alterazione del campo termico prodotto dai pannelli FV (c.d. effetto "Isola di Calore"). Questo elemento, affrontato ad esempio da ARPAV Veneto "Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e a-FVT versione 2.6", comporta necessità di valutazione approfondita per l'impatto sulla salute umana e sulla biodiversità. Una così vasta copertura del suolo, sommandosi a tutte le superfici già urbanizzate, altera la situazione microclimatica con il rischio di un tendenziale aumento delle temperature nell'area circostante. Solo un monitoraggio ex ante può approfondire in maniera adeguata questo aspetto.



14. occorre integrare la documentazione con un'analisi dettagliata relativa agli impatti generati sulla popolazione umana correlata ai campi elettro-magnetici generati dall'impianto e dalle opere ad esso connesse. A tal proposito, dovranno essere fornite adeguate analisi/calcoli/informazioni a supporto. Tale analisi deve tenere conto anche degli impatti cumulativi dovuti a possibili altre fonti presenti.

III. Conclusioni

In ragione di quanto sopra evidenziato, la realizzazione di un parco fotovoltaico di tali dimensioni in zona agricola di interesse strategico e ricompresa nel PLIS Parco del Gelso risulta un'opera di elevato impatto ambientale, paesaggistico e visivo e comportante il consumo e l'irreversibile compromissione della capacità agricola del suolo, pertanto necessita sicuramente di un confronto territoriale ed una concertazione a livelli sovracomunali e di una più approfondita valutazione dal punto di vista ambientale.

Ricorrono dunque i presupposti indicati dall'art. 6, comma 7, lettera f) del D.lgs. 152/2006 e dall'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 per l'assoggettabilità del progetto a VIA.

L'Amministrazione Comunale di Marcallo con Casone chiede quindi che:

- l'istruttoria tecnica sia affidata al gruppo istruttore competente in ragione della tipologia dell'opera, da ricondurre alla lett. a-bis, anziché alla lett. a-ter dell'allegato II bis del D.Lgs. 152/2006;
- il progetto in epigrafe sia sottoposto a VIA coinvolgendo anche tutte le Amministrazioni Sovracomunali (Regione Lombardia, Città Metropolitana, Ministeri ecc...).

Allegati:

- Piano Pluriennale degli Interventi del PLIS Parco del Gelso (estratto: art. 4.2)
- Atto di vendita del 4/06/2004 tra Agricola Ticino srl e Giuseppe Citterio Salumificio Spa
- estratti di mappa "piede terzo" e "piede quarto"

N.B.

Gli allegati fanno parte integrante delle osservazioni e si rinvia alle stesse per le note critiche e considerazioni ivi svolte, che qui sono espressamente riformulate e fatte proprie, tanto da doversi ritenere come qui espressamente riformulate.

Il Responsabile Area Tecnica

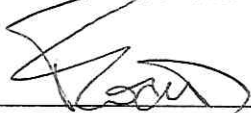
Arch. Rivolta Daniele

(firma digitale)

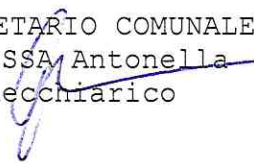
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FAUSTO COATTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA Antonella
Anneschiarico



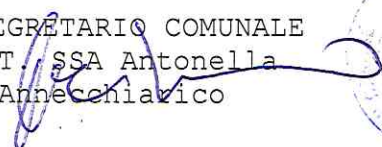
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

Marcallo con Casone, li

04 GIU 2025

04 GIU 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA Antonella
Anneschiarico



☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Marcallo con Casone , li 03-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA Anneschiarico
Antonella

